

## TARIFFE DELLA TASSA DI STAZIONAMENTO

### Aggiornamento: 1/1/2000

Le unità da diporto fino a metri 7,50 iscritte nei registri (anche se inferiori a tale misura) pagano un importo fisso annuo di L. 360.000. I natanti non iscritti nei registri non devono più pagare la tassa di stazionamento in quanto abrogata dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000). Superando tale limite vanno applicate le tariffe sottoindicate, delle quali sono riportati, per ovvi motivi di spazio, gli importi con salti di 5 centimetri. Per calcolare le misure intermedie basta aggiungere all'importo fisso di L. 360.000, L. 1.500 per ogni centimetro eccedente cm 750 fino a 1200; L. 4.000 per ogni cm da 1200 fino a 1800; L. 6.000 per ogni cm da 1800 a 2400; L. 8.000 per ogni cm oltre 2400.

L'importo della tassa di stazionamento è ridotto della metà per le navi e le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e di un terzo per i motovelieri.

## TASSA DI STAZIONAMENTO

1. Non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti (unità da diporto fino a metri 7,50, se a motore, e a metri 10,00, se a vela). Per questo tipo di unità la tassa di stazionamento è stata abrogata dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000). Inoltre, non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini della prevenzione degli incidenti in acqua, dell'assistenza e del soccorso. In assenza di una normativa sulla disciplina del volontariato, il Ministero con circolare n. 262584 del 14.4.1997 (pubblicata nella G.U. 135/1997) ha fornito le opportune precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per tali unità.

2. La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto), riportata nella licenza di navigazione, quando l'unità staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati (porti turistici, darsene private ecc.). La ricevuta deve essere tenuta a bordo (non è previsto che debba essere esposta).

3. Il versamento va effettuato sul c.c.p. n. 21524004 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando gli appositi modelli CH8 bis meccanizzati a banda blu che riportano anche le istruzioni per la compilazione.

*Nota: Ove presso gli uffici postali non fossero disponibili i bollettini c.c.p. meccanizzati (a banda blu) il versamento può essere effettuato utilizzando i normali bollettini; nella causale devono essere riportate le seguenti indicazioni: il numero e la sigla dell'Ufficio di iscrizione, la lunghezza f.t. in cm, la data di prima iscrizione ovvero l'anno di costruzione nonché se trattasi di unità a motore, vela con m.a. o motoveliero.*

### Tariffe (in vigore dal 1° gennaio 1995 aggiornate al 1.1.2000)

1. L'importo annuale della tassa di stazionamento per le navi e le imbarcazioni da diporto è il seguente:

- lunghezza f.t. fino a cm 750 (se iscritte nei registri) - importo fisso L. 360.000
- per ogni cm eccedente cm 750 fino a cm 1200 - L. 1.500 al cm
- per ogni cm eccedente cm 1200 fino a cm 1800 - L. 4.000 al cm
- per ogni cm eccedente cm 1800 fino a cm 2400 - L. 6.000 al cm
- per ogni cm eccedente cm 2400 - L. 8.000 al cm

*Nota: Nel caso di iscrizione nei registri dei natanti a motore, di lunghezza inferiore a m 7,50, questi rientrano nella categoria delle imbarcazioni, indipendentemente dalla lunghezza, e come tali devono pagare la tassa di stazionamento dell'importo fisso stabilito.*

2. Per le unità che stazionano in acqua l'importo va versato, in unica soluzione, per l'intero anno solare, entro il 31 maggio, ovvero entro il giorno precedente all'effettiva messa in acqua dell'unità, se successivo a tale data.
3. L'importo della tassa di stazionamento è ridotto della metà per le navi e le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e di un terzo per i motovelieri.
4. Gli importi stessi sono altresì ridotti del 15%, del 30% e del 45% dopo rispettivamente 5 anni, 10 anni, 15 anni dalla data di iscrizione nei Registri o di costruzione, se più favorevole, maturati alla data del versamento. Con riferimento alla costruzione la data di anzianità decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Le riduzioni indicati ai punti 3 e 4 sono cumulabili.
5. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale va effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione (compreso) e il dicembre dello stesso anno. Esempio: per un'unità iscritta il 29 giugno la tassa è pari a 7/12 dell'importo annuale dovuto.
6. Per le unità provenienti dai registri nazionali o esteri iscritte per la prima volta nei registri delle navi o imbarcazioni da diporto, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 5, la tassa, se più conveniente, può essere corrisposta per l'intero anno solare ridotta per il coefficiente di anzianità di cui al punto 4.
7. La tassa di stazionamento pagata per una specifica unità (nave o imbarcazione) è valida fino alla sua scadenza anche quando interviene un passaggio di proprietà. Nella fattispecie la ricevuta di pagamento va consegnata al nuovo proprietario.